

COMUNE DI CELANO

Regolamento per la disciplina del condono fiscale sui tributi locali
(art. 13 Legge 27 dicembre 2002 n.289)

CAPO I

TRIBUTI CONDONABILI, CONDIZIONI E BENEFICI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Celano con il presente regolamento stabilisce le condizioni, i termini e le riduzioni per la sanatoria sui tributi locali secondo i principi fissati dall'art. 13 della Legge 289/2002.
2. L'obiettivo del condono è quello di recuperare alla tassazione basi imponibili occultate e consentire ai contribuenti che sono incorsi in violazione delle norme fiscali di regolarizzare le proprie posizioni, con specifica attenzione ai nuclei familiari disagiati ed alla promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di condono, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art.3, tutte le persone fisiche le società e le associazioni che possiedono o detengono sul territorio comunale beni immobili soggetti a tassazione, ovvero esercitano attività commerciali rilevanti ai fini dei tributi locali e/o utilizzano servizi pubblici.
2. Per le persone fisiche sole o riunite in nuclei familiari titolari di un solo reddito, o comunque di redditi il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) – certificato dall'INPS o dai soggetti autorizzati dalla legge – è minore ad € 8.000,00 si applicano le condizioni particolari di sanatoria indicate nel successivo art.10.
3. Per le imprese individuali e per le società in cui la maggioranza dei soci sono persone fisiche di età inferiore ai 29 anni o di sesso femminile, trovano applicazione le condizioni di sanatoria indicate nel successivo art.11.

Art. 3 – Violazioni e periodi condonabili

1. Possono essere sanate le violazioni per omessa denuncia ovvero per mancato insufficiente o tardivo versamento ai fini dell'Ici, della Tarsu, Tosap, Pubblicità e Pubbliche Affissioni,Acqua, Fognatura, Depurazione.
2. Sono ammesse al condono le violazioni commesse, compatibilmente con la prescrizione stabilita dalla normativa vigente per ciascun tipo di tributo locale contemplato dal presente condono.
3. Sono altresì condonabili accertamenti, contenziosi pendenti ed iscrizioni in ruoli emessi dal Comune ed affidati al concessionario per la riscossione.
4. Può essere presentata la domanda di sanatoria anche per uno solo dei tributi di cui al comma 1 ed anche per una sola delle violazioni previste dai successivi articolo 4,5,6, e 7.

Art.4 – Definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti

1. In caso di obblighi tributari in tutto o in parte non adempiuti, la domanda di definizione deve essere consegnata, con le modalità ed i termini stabiliti all'art. 13 del presente regolamento, direttamente al Comune ovvero spedita mediante raccomandata con r.r.. In tal caso si considera presentata il giorno di consegna all'Ufficio postale.
2. Le violazioni agli obblighi di denuncia possono essere sanate mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa in luogo di quella omessa ovvero una dichiarazione rettificativa per aumentare quella già presentata e mediante il versamento di un importo pari al 100% della tassa dovuta con esclusione di sanzioni ed interessi. Qualora trattasi soltanto di versamenti omessi od

incompleti, si potrà sanare tale omissione mediante il versamento del 100% del tributo omesso o parzialmente non versato.

3. La definizione agevolata deve essere richiesta, pena l'inammissibilità, per tutte le annualità delle tasse accertabili.
4. Per accedere alla definizione agevolata di cui al comma 1 il contribuente, pena l'inammissibilità, deve presentare un'istanza redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi e debitamente sottoscritto contenente:
 - a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) le annualità per le quali viene richiesta la definizione;
 - c) la descrizione dei presupposti che determinano la base imponibile ovvero degli importi omessi o in parte non versati;
 - d) la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta;
 - e) gli estremi del versamento eseguito la cui copia deve essere allegata alla suddetta domanda di definizione.

Art. 5 – Definizione agevolata degli atti impositivi emessi dal Comune

1. In caso di avvisi di accertamento i cui termini di impugnativa pendono alla data della delibera del Consiglio Comunale che approva il presente regolamento, la domanda di definizione deve essere consegnata, con le modalità ed i termini stabiliti all'art. 13 del presente regolamento, direttamente al Comune ovvero spedita mediante raccomandata con r.r.. In tal caso si considera presentata il giorno di consegna all'Ufficio postale.
2. In caso di avvisi di accertamenti pendenti, gli istanti devono versare un importo pari al 100% della maggiore tassa accertata senza sanzioni né interessi, entro il termine fissato nell'art. 14 del presente regolamento.
3. Per gli accertamenti emessi in vigenza di condono la domanda di condono dovrà essere presentata ed i versamenti, calcolati come da precedente comma², dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla data di notifica.

Art. 6 – Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

1. Nel caso di accertamenti per il quale è pendente ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale alla data della delibera del Consiglio Comunale che approva il presente regolamento, oppure per il quale pendono i termini per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria provinciale o regionale la domanda di definizione deve essere consegnata, con le modalità ed i termini stabiliti all'art.13 del presente regolamento, direttamente al Comune ovvero spedita mediante raccomandata con r.r.. In tal caso considera presentata il giorno di consegna all'Ufficio postale.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il contribuente deve versare una somma pari al 50% della maggiore tassa accertata senza sanzioni né interessi, entro i termini fissati nel presente regolamento all'art. 14. indipendentemente dal fatto se il ricorso sia stato ancora discusso o meno e dall'esito dei relativi giudizi.
3. Le liti che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al giorno in cui la stessa potrà formare oggetto di condono. Qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata.

Art. 7 – Definizione di ruoli già emessi

1. Nel caso di ruoli già emessi, la domanda di definizione deve essere consegnata, con le modalità ed i termini stabiliti all'art. 13 del presente regolamento, direttamente al Comune ovvero spedita mediante raccomandata con r.r.. In tal caso si considera presentata il giorno di consegna all'Ufficio postale.
2. Nel caso di ruoli già emessi e consegnati al concessionario relativi al periodo di imposta antecedente al 2001 il versamento dovrà essere eseguito secondo le modalità ed i termini stabiliti

dal presente regolamento, in misura pari al 30% dei tributi a ruolo senza eventuali sanzioni ed interessi.

3. Nel caso di ruoli già emessi e consegnati al concessionario relativi al periodo di imposta successivo al 2000 il versamento dovrà essere eseguito secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento, in misura pari al 70% dei tributi a ruolo senza eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 8 – Esclusioni

1. Non è consentito produrre domanda di condono per tributi o per vizi diversi da quelli indicati dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Sono escluse dalla sanatoria le violazioni riguardanti:
 - a) Attività esercitate in forma abusiva per le quali sia stato notificato apposito atto amministrativo da parte dell'Autorità preposta.

Art. 9 – Esclusioni e riduzioni di tributi, sanzioni ed interessi

1. L'ammissibilità al condono è subordinata alla preventiva presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal successivo art. 13;
2. E' altresì subordinata al versamento, in caso di scelta per il pagamento rateale, a titolo di acconto di una quota pari al 5% per ciascuna imposta da condonare. Copia del versamento deve essere allegata alla domanda di ammissione;
3. Il condono si perfeziona col versamento da parte del contribuente, nei termini indicati nel successivo articolo 13, degli importi previsti dal presente regolamento senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 10 – Agevolazioni per le persone in condizioni di disagio economico

1. Per le persone fisiche e per i nuclei familiari residenti ed in condizioni di disagio economico secondo la previsione dell'art. 2, comma 2 del presente regolamento, il condono si perfeziona col versamento, secondo le modalità e termini previsti dal presente regolamento, di una somma pari al 70% del tributo evaso sulla casa di abitazione principale e sulle sue pertinenze, con esclusione di sanzioni ed interessi. In tale caso alla domanda di condono va allegata la certificazione dell'ISE rilasciato dall'INPS o da uno dei soggetti autorizzati dalla legge.

Art. 11 – Agevolazioni per l'imprenditoria giovanile e femminile

1. Per gli imprenditori individuali e società in cui la maggiorazione dei soci sono persone fisiche di età inferiore agli anni 29 o di sesso femminile di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, il condono si perfeziona col versamento, secondo le modalità previste dal presente regolamento, di una somma pari al 70% dei tributi evasi relativi agli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, con esclusioni di sanzioni ed interessi. L'età va calcolata alla data della delibera del Consiglio Comunale che approva il presente regolamento.

Art. 12 – Casi particolari di determinazione dell'imposta

1. Il valore su cui calcolare l'ICI in sede di condono per i fabbricati privi di rendita catastale, è pari alla rendita presunta, salve le riduzioni sull'imposta calcolata nei termini fissati nel presente regolamento.

CAPO II
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 13 – Presentazione delle domande

1. Per Beneficiare della sanatoria, gli interessati devono presentare apposita domanda a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'ufficio protocollo comunale indirizzata al Comune di Celano – Ufficio tributi entro e non oltre il 30/04/2009.
2. Le istanze devono essere redatte su appositi modelli predisposti dall'Ufficio tributi del Comune o scaricati da Internet (www.comunedicelano.it) e ad esse va allegata copia del versamento dovuto in base ai criteri riportati nei precedenti articoli.
3. Le istanze di ammissione dovranno essere presentate pena l'inammissibilità, corredate dalla ricevuta di versamento della totalità del debito oppure del 5% del debito su da condonare in caso di scelta per il pagamento rateale.

Art. 14 – Modalità di versamento e rateizzazione

1. I versamenti dovuti in base alle presente sanatoria vanno versati su apposito c/c postale intestato al Comune di Celano utilizzando appositi bollettini approvati con D.M. 04/12/01.
2. Coloro che abbiano presentato istanza di condono, devono procedere al pagamento delle somme entro la data di scadenza della presentazione della domanda di cui al precedente art.13 comma 1 pagando l'imposta senza alcuna maggiorazione.
3. Di conseguenza il pagamento può avvenire con versamento in unica soluzione oppure su richiesta del contribuente mediante pagamento rateale.
4. Per importi fino a € 1.000,00 il Comune riconosce, su richiesta, la possibilità di rateizzare la parte superiore al 5% di cui al comma 3 dell'art. 13 mediante tre rate quadrimestrali di pari importo scadenti a partire dalla fine del mese di scadenza della presente sanatoria; su ciascuna rata successiva verranno aggiunti gli interessi legali da calcolare dalla data di scadenza del condono fino alla data del versamento effettivo.
5. Per gli importi superiori a € 1.000,00 e fino a € 5000,00, il Comune riconosce, su richiesta la possibilità di rateizzare l'importo in cinque rate quadrimestrali di pari importo scadenti a partire dalla fine del mese di scadenza della presente sanatoria; su ciascuna rata successiva verranno aggiunti gli interessi legali da calcolare dalla data di scadenza del condono fino alla data del versamento effettivo.
6. Per gli importi oltre € 5.000,00, il Comune riconosce, su richiesta, la possibilità di rateizzare l'importo in sette rate quadrimestrali di pari importo scadenti a partire dalla fine del mese di scadenza della presente sanatoria; su ciascuna rata successiva verranno aggiunti gli interessi legali da calcolare dalla data di scadenza del condono fino alla data del versamento effettivo.
7. Per gli importi oltre € 20.000,00, il Comune riconosce, su richiesta, la possibilità di rateizzare l'importo in dieci rate quadrimestrali di pari importo scadenti a partire dalla fine del mese di scadenza della presente sanatoria; su ciascuna rata successiva verranno aggiunti gli interessi legali da calcolare dalla data di scadenza del condono fino alla data del versamento effettivo.
8. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, il condono si perfeziona col versamento dell'ultima rata mentre il mancato rispetto anche di una sola scadenza determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il recupero dell'intero debito fiscale entro 20 giorni dall'omesso versamento, salvi effetti del condono.
9. Il mancato pagamento del debito risultante dalla sanatoria protratto per oltre 20 giorni rispetto ai termini indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo preclude la definizione del condono col recupero integrale da parte del Comune, tramite iscrizione a ruolo, delle somme per tributo, sanzioni ed interessi a mente degli artt. 14 D.Lvo 504/92 e 76 D.Lvo507/93.

Art. 15 – Esame delle istanze di definizione agevolata

1. L'Ufficio tributi provvede al controllo delle istanze di definizione agevolata pervenute ai sensi del presente regolamento, ne verifica l'ammissibilità, la completezza, la regolarità e la veridicità dei dati nonché la congruità dei versamenti eseguiti.
2. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora ad insindacabile giudizio del Comune sia riconosciuta la scusabilità dell'errore. È consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio tributi.
3. Con provvedimento motivato, l'Ufficio tributi dispone il diniego della definizione agevolata in caso di omesso od insufficiente versamento non regolarizzato ai sensi del precedente comma, in caso di accertata infedeltà nonché in ogni altro caso di grave irregolarità, incompletezza o inesattezza dell'istanza. Il diniego viene notificato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; avverso tale diniego è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale ai sensi degli artt. 18 e 21 D.Lgs. 546/92.
4. Gli elementi indicati dal contribuente nell'istanza agevolata rigettata potranno essere utilizzati dal Comune nell'ambito dell'attività di accertamento da attivare entro il termine decadenziale stabilito dalla specifica normativa

Art. 16 – Accoglimento della domanda di definizione agevolata. Effetti

1. Qualora a seguito dell'istruttoria e del controllo delle domande pervenute, ne sia riscontrata la regolarità, l'Ufficio ne dispone l'archiviazione ed acquisisce il diritto ad avvalersi dei dati dichiarati per gli anni successivi a quelli coperti dalla sanatoria.
2. L'accoglimento della domanda rende definitivo il rapporto tributario per ciascuna annualità definita e determinata la preclusione, da parte del Comune, di ogni attività di accertamento relativamente agli obblighi con la stessa definiti e l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie ad esse collegate.
3. La definizione agevolata non è revocabile, integrabile o modificabile da parte del contribuente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 17- Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m., responsabile del procedimento che prende avvio con la presentazione delle domande di condono è il funzionario responsabile preposto all'Ufficio tributi.

Art . 18 - Esclusione del rimborso

1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale che approva il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53 comma 16 Legge n.388/2000 e del D.M. 8/2002.